

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03105/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 3105 del 2019, proposto da Alex Impellizzeri, rappresentato e difeso -congiuntamente e disgiuntamente- dal Prof. Avv. Stefano Tarullo (cod. fisc.: TRLSFN71B21H501P) e dall'Avv. Alberto Saraceno (cod. fisc.: SRCLRT71E12H501V), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alberto Saraceno, in Roma, via degli Scipioni, n. 265 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Davide Guccione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali

(DCAFFGEN), prot. n. 0000007 del 10.1.2019 – T.01.03.09 a firma del Direttore Centrale, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per "*Deficit acutezza visiva (OD 05/ 10 - OS 10/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera f, punto 1.*";

- della lettera di trasmissione del suddetto provvedimento al ricorrente prot. n. 325 del 10.1.2019;

- del verbale n. 3 del 19.12.2018 con cui la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei richiamati requisiti psico-fisici ed attitudinali ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente e della relativa scheda medica/cartella clinica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che lo stesso ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idoneo ma non vincitore del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il

potere/dovere dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo al ricorrente, ai fini dell'immissione in ruolo;

Considerato che, nella specie, il ricorrente è stato ritenuto "non idoneo", all'esito della visita relativa all'accertamento in ordine alla permanenza dei requisiti di idoneità fisica ai fini dell'assunzione;

Vista l'Ordinanza Collegiale Istruttoria di questa Sezione n. 5081 del 18.4.2019, con cui è stata disposta verifica, al fine di accertare la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, della patologia: "*Deficit acutezza visiva (OD 05/ 10 - OS 10/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera f, punto 1.*";

Vista la relazione di verifica, depositata in data 28.5.2019, favorevole al ricorrente, con cui l'organo verificatore ha accertato la non sussistenza della patologia indicata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso si appalesa assistito dal prescritto *fumus boni juris*; Considerato che il gravame risulta notificato soltanto ad un controinteressato e che, pertanto, risulta rispettata la previsione di cui all'art. 41, comma 2°, cpa;

Ravvisata l'opportunità di disporre, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in ragione del numero elevato dei controinteressati, inseriti nella Graduatoria generale di merito, approvata con Decreto adottato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 61/11-4-1 del 13.12.2018, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente nei seguenti termini:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio,*

Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente Ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 9.10.2019, fermo comunque restando il potere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, nelle more;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, accogliendo, nelle more l'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione del ricorrente “*con riserva*” ed “*in soprannumero*” a partecipare al corso di formazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 9.10. 2019, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.